PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI PRESSO IL L.C. "ALFIERI" DI TORINO.
(C.U.P.) J12J10000030003
(C.I.G.) ZA80596357

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Ing. Massimo VETTORETTI, nato a Torino il 05.07.1969 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – C.so Inghilterra 7/9, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

Il Geologo Mirco ROSSO nato a Torino il 11/06/1965, con studio in Via Cossano n. 14, P.IVA 07863490012 iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi al n. 496 ;

PREMESSO CHE

Con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Edilizia n.....……...- 27324/2012 del ...../...../2012, è stato conferito al Dott. Geologo Mirco ROSSO, l'incarico per la redazione di Relazione Geologica e Relazione Geotecnica relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria vari da eseguirsi presso il L.C. "Alfieri" c.so Dante 80 - Torino;
Il presente contratto ha carattere esecutivo della deliberazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.
ai lavori in oggetto sono stati attribuiti:
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) J12J10000030003
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. ZA80596357

TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto
La Provincia di Torino conferisce al Dott. Geologo Mirco ROSSO, con studio in Via Cossano n. 14, P.IVA 07863490012, che accetta, l'incarico professionale relativamente agli interventi di realizzazione della nuova scala di sicurezza a servizio della palestra Liceo Classico "Alfieri" con sede in C.so Dante 80 – Torino.
Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono nella redazione in:
- redazione di Relazione Geologica,
- redazione di Relazione Geotecnica,.

Gli elaborati dovranno essere consegnati nella seguente forma:

- n. 4 copie cartacee firmate in originale;
- n. 1 copia su supporto informatico (files .dwg, .doc, .xls eseguiti secondo le specifiche fornite dall'Amministrazione)

In ossequio al principio della personalità della prestazione professionale , il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Il presente contratto entrera' in vigore alla data della firma dello stesso ed il tempo per l'espletamento dell'incarico e' fissato in gg. 20.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spettera' al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avra' cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalita' di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale è stabilito in **Euro 880,88**= di cui:

- Euro 700,00= per onorario e spese conglobate,
- Euro 28,00= per Contributo 4%
- Euro 152,88= per IVA 21%

ed è calcolato in applicazione delle tariffe professionali in vigore

Non e' previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, successivamente alla presentazione degli elaborati nei tempi previsti dall'art. 2 e relativa accettazione degli stessi.

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;

- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8 – Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare il progetto resta di piena ed assoluta proprietà della Provincia, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, semprechè il progetto stesso non venga modificato sostanzialmente nei criteri informativi essenziali.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, ne' rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 10 –Revoca dell'incarico

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso.

Qualora le relazioni risultassero non accolte per difetto dello studio o per inattendibilità tecnica, al professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso, nè la Provincia avrà l'obbligo di reincaricare il professionista per un nuovo studio, in sostituzione di quello non accettato.

Qualora la presentazione degli elaborati sia ritardata oltre il termine ultimo stabilito nel precedente articolo 2, si applicherà una penale dello 1% dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al precedente articolo 7.

In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni, la Provincia si intende libera da ogni impegno verso il professionista incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 11 – Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso
Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di un solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali
Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.
Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro
L' incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigente normativa di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali
Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio
Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Maglione (TO) , Via Cossano n. 14.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio — Il professionista incaricato

Ing. Massimo VETTORETTI — Dott. Geol. Mirco ROSSO

Il professionista incaricato, Dott. Geol. Mirco ROSSO, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino li'

Il Dirigente del Servizio — Il professionista incaricato

Ing. Massimo VETTORETTI — Dott. Geol. Mirco ROSSO